



**2017/0332(COD)**

19.6.2018

# **EMENDAMENTI**

## **570 - 704**

**Progetto di relazione**  
**Michel Dantin**  
(PE621.116v02-00)

Qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Proposta di direttiva  
(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))



**Emendamento 570**  
**Lukas Mandl**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online per tutti gli utenti, *conformemente all'allegato IV*.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online per tutti gli utenti, *nel rispetto del principio della protezione dei dati*.

Or. en

*Motivazione*

*I requisiti di cui all'articolo 14 hanno una portata troppo ampia. Le informazioni ai nuclei familiari dovrebbero incentrarsi sulla qualità dell'acqua potabile. Le parti che non riguardano la qualità dell'acqua potabile non dovrebbero essere incluse. Non dovrebbe essere obbligatorio pubblicare le informazioni online.*

**Emendamento 571**  
**Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni *adeguate e* aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili *online* per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.

Or. en

*Motivazione*

*Il termine "adeguate" è impreciso e non dovrebbe essere utilizzato negli atti giuridici. Il modo in cui vengono fornite le informazioni dovrebbe essere lasciato alla decisione e alle capacità tecniche disponibili nello Stato membro.*

#### **Emendamento 572**

**Rory Palmer, Biljana Borzan, Soraya Post, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Miriam Dalli, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e **aggiornate** in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili **online** per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate, **aggiornate** e **accessibili** in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.

Or. en

#### **Emendamento 573**

**Andrzej Grzyb**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili **online** per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili per tutti gli utenti, **anche online**, conformemente all'allegato IV.

Or. en

#### **Emendamento 574**

**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili *online* per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.

Or. en

#### **Emendamento 575**

**Jytte Guteland**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online, *o tramite modalità di altrettanto facile utilizzo*, per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.

Or. en

#### **Emendamento 576**

**Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili *anche* online per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.

Or. it

*Motivazione*

*Le informazioni dovrebbero essere disponibili sia online che in forme tradizionali, soprattutto per le persone che non sanno o non possono utilizzare le nuove tecnologie.*

**Emendamento 577**

**Andrzej Grzyb**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La Commissione fornisce senza indugio al pubblico la metodologia precisa, definendo tra l'altro le unità, i formati e le modalità della presentazione, da applicare alle informazioni sulle acque destinate al consumo umano, come specificato nella presente direttiva.***

Or. en

**Emendamento 578**

**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti **ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e** nella forma più appropriata (**ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti**) **senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni:*****

***Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti **abbiano accesso alle seguenti informazioni** nella forma più appropriata, **come stabilito dalle autorità nazionali competenti:*****

Or. en

**Emendamento 579**

Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds, Pavel Telička

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata (*ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti*) senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni:

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata *e facilmente accessibile* senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni:

Or. en

*Motivazione*

*In alcuni Stati membri, gli affittuari non ricevono la bolletta direttamente dal fornitore dell'acqua, ma dal proprietario. Inoltre, non tutti utilizzano dispositivi adatti alle applicazioni intelligenti. Spetta, pertanto, agli Stati membri determinare la forma più adeguata e accessibile per fornire tali informazioni.*

**Emendamento 580**

**Soledad Cabezón Ruiz**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata (*ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti*) senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni:

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni *come definito e stabilito dall'autorità competente*:

Or. en

## Motivazione

È importante precisare che le informazioni da fornire ai consumatori che esulano dalla qualità dell'acqua devono essere riferite alle specificità, alle definizioni e alle decisioni degli Stati membri.

### Emendamento 581

Merja Kyllönen

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

###### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché tutti **gli utenti** ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni:

###### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché tutti ***i clienti, quali i singoli nuclei familiari, le società di edilizia popolare e i proprietari di immobili***, ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni:

Or. en

### Emendamento 582

Annie Schreijer-Pierik

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

###### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta, **le seguenti** informazioni:

###### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta, informazioni **su**:

Or. en



## Motivazione

*I requisiti di cui al proposto articolo 14 e all'allegato IV sulle informazioni al pubblico esulano dall'ambito di applicazione e dagli obiettivi della presente direttiva. Tutti i requisiti dovrebbero incentrarsi sulla qualità dell'acqua e sulla protezione della salute umana, come stabilito all'articolo 1. Altri aspetti quali la struttura dei costi, le decisioni di investimento e i tassi di perdita non dovrebbero essere inclusi ma lasciati agli Stati membri, in applicazione del principio di sussidiarietà (cfr. articolo 5 TFUE). Tali requisiti dovrebbero, pertanto, essere rimossi.*

### **Emendamento 583**

**Tiemo Wölken**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano *periodicamente e* almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni:

##### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni:

Or. en

### **Emendamento 584**

**Tiemo Wölken**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

*(a) le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili, presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi:*

*(i) le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli*

##### *Emendamento*

*soppresso*

*effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;*

*(ii) il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;*

*(iii) la raccolta e il trattamento delle acque reflue;*

*iv) le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;*

Or. en

**Emendamento 585**  
**Annie Schreijer-Pierik**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a) le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili, presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi:*

*soppresso*

*(i) le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;*

*(ii) il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;*

*(iii) la raccolta e il trattamento delle acque reflue;*

*iv) le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;*

Or. en

**Emendamento 586**

**Lukas Mandl**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(a) le informazioni sulla **struttura dei costi della** tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili, **presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi:**

*Emendamento*

(a) le informazioni sulla tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili:

Or. en

*Motivazione*

*Il campo di applicazione della presente proposta va troppo oltre la portata originaria della direttiva sull'acqua potabile. Va, inoltre, notato che i fattori che influenzano il costo dei servizi di erogazione idrica sono estremamente vari ed è quasi impossibile fare un raffronto in tutta Europa.*

**Emendamento 587**

**Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(a) le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, **compresi i** costi fissi e variabili, **presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi:**

*Emendamento*

(a) le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, **compresa la distribuzione dei** costi fissi e variabili;

Or. en

**Emendamento 588**

**Soledad Cabezón Ruiz**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(a) le informazioni sulla struttura **dei costi** della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, **compresi i costi fissi** e variabili, **presentando i costi relativi almeno ai** seguenti elementi:

*Emendamento*

(a) le informazioni sulla struttura della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, **comprese le sue parti fisse** e variabili **e i** seguenti elementi:

Or. en

*Motivazione*

*La formulazione utilizzata nel fare riferimento ai costi della tariffa non è adatta. In generale, i costi dei servizi idrici sono addebitati agli utenti nella tariffa, ma alcuni costi sono riscossi attraverso le tasse. Si richiede e si raccomanda di rivedere attentamente la formulazione, in quanto non è la stessa cosa parlare di costi, prezzi (prezzo della tariffa indicato in bolletta) e tariffe (stabilite dalla politica locale).*

**Emendamento 589**  
**Jan Huitema**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(a) le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili, **presentando i costi relativi almeno ai** seguenti elementi:

*Emendamento*

(a) le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili;

Or. en

**Emendamento 590**  
**Andrzej Grzyb**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) le informazioni sulla struttura dei costi **della tariffa applicata** per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili, presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi:

(a) le informazioni sulla struttura dei costi per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili, presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi:

Or. en

### **Emendamento 591**

**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

(a) le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili, presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi:

##### *Emendamento*

(a) **nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario**, le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili, presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi:

Or. en

### **Emendamento 592**

**Françoise Grossetête, Angélique Delahaye**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

(a) le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili, presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi:

##### *Emendamento*

(a) le informazioni **sulla modalità di gestione**, sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili, presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi:

Or. fr

**Emendamento 593**  
**Annie Schreijer-Pierik**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(i) *le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;* **soppresso**

Or. en

**Emendamento 594**  
**Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(i) *le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;* **soppresso**

Or. en

**Emendamento 595**  
**Jan Huitema**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(i) *le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;* **soppresso**

**Emendamento 596**  
**Lukas Mandl**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(i) *le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;* **soppresso**

*Motivazione*

*Il campo di applicazione della presente proposta va troppo oltre la portata originaria della direttiva sull'acqua potabile. Va, inoltre, notato che i fattori che influenzano il costo dei servizi di erogazione idrica sono estremamente vari ed è quasi impossibile fare un raffronto in tutta Europa.*

**Emendamento 597**  
**Karl-Heinz Florenz, Birgit Collin-Langen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Peter Liese**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

i) *le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;* **soppresso**

**Emendamento 598**  
**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto i**

*Testo della Commissione*

(i) le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;

*Emendamento*

(i) le misure adottate ***dagli Stati membri e*** dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;

Or. en

**Emendamento 599**

**Françoise Grossetête, Angélique Delahaye**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii**

*Testo della Commissione*

(ii) ***il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. fr

**Emendamento 600**

**Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Albert Deß**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) ***il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. de

**Emendamento 601**

**Soledad Cabezón Ruiz**

**Proposta di direttiva**



**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(ii) *il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;*** *soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*Sembra piuttosto sorprendente che si richiedano informazioni sui costi legati ai servizi igienico-sanitari nella presente direttiva. Quando i servizi di approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari sono forniti dallo stesso operatore, la bolletta dell'acqua include i costi di entrambi i servizi. Sarebbe, però, complicato includere i costi dei servizi igienico-sanitari nella bolletta dell'acqua se questi servizi fossero forniti da operatori diversi.*

**Emendamento 602**

**Jan Huitema**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(ii) *il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;*** *soppresso*

Or. en

**Emendamento 603**

**Lukas Mandl**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(ii) *il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;*** *soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*Il campo di applicazione della presente proposta va troppo oltre la portata originaria della direttiva sull'acqua potabile. Va, inoltre, notato che i fattori che influenzano il costo dei servizi di erogazione idrica sono estremamente vari ed è quasi impossibile fare un raffronto in tutta Europa.*

**Emendamento 604**

**Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(ii) *il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;* *soppresso*

Or. en

**Emendamento 605**

**Benedek Jávor, Margrete Auken, Christel Schaldemose**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(ii) *il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;* (ii) *l'estrazione, la produzione, il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, **comprese le perdite di acqua e il consumo energetico;***

Or. en

*Motivazione*

*Le informazioni sulla struttura dei costi dovrebbero includere anche informazioni sui costi relativi all'estrazione e alla produzione, nonché sulle perdite di acqua e sul consumo energetico.*

**Emendamento 606**

**Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto ii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(ii bis) informazioni specifiche sui  
microinquinanti trattati e non trattati, con  
riferimento all'elenco di cui  
all'articolo 11, paragrafo 5;*

Or. fr

**Emendamento 607**

**Françoise Grossetête, Angélique Delahaye**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii) la raccolta e il trattamento delle  
acque reflue;*

*soppresso*

Or. fr

**Emendamento 608**

**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii) la raccolta e il trattamento delle  
acque reflue;*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 609**

**Jan Huitema**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii) la raccolta e il trattamento delle acque reflue;* *soppresso*

Or. en

**Emendamento 610**

**Annie Schreijer-Pierik**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii) la raccolta e il trattamento delle acque reflue;* *soppresso*

Or. en

**Emendamento 611**

**Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii) la raccolta e il trattamento delle acque reflue;* *soppresso*

Or. en

**Emendamento 612**

**Lukas Mandl**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(iii) la raccolta e il trattamento delle acque reflue;** **soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Il campo di applicazione della presente proposta va troppo oltre la portata originaria della direttiva sull'acqua potabile. Va, inoltre, notato che i fattori che influenzano il costo dei servizi di erogazione idrica sono estremamente vari ed è quasi impossibile fare un raffronto in tutta Europa.*

### **Emendamento 613**

**Andrzej Grzyb**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(iii) la raccolta e il trattamento delle acque reflue;** **soppresso**

Or. en

### **Emendamento 614**

**Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Albert Deß**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**iii) la raccolta e il trattamento delle acque reflue;** **soppresso**

Or. de

### **Emendamento 615**

**Françoise Grossetête, Angélique Delahaye**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iv) le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;*

*soppresso*

Or. fr

**Emendamento 616**

**Annie Schreijer-Pierik**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv) le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 617**

**Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv) le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 618**

**Jan Huitema**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv) le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;* **soppresso**

Or. en

**Emendamento 619**

**Lukas Mandl**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv) le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;* **soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Il campo di applicazione della presente proposta va troppo oltre la portata originaria della direttiva sull'acqua potabile. Va, inoltre, notato che i fattori che influenzano il costo dei servizi di erogazione idrica sono estremamente vari ed è quasi impossibile fare un raffronto in tutta Europa.*

**Emendamento 620**

**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv) le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;* **iv) le misure adottate ai sensi dell'articolo 13;**

**Emendamento 621**

**Rory Palmer, Biljana Borzan, Giorgos Grammatikakis, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Nikos Androulakis, Theresa Griffin, Monika Beňová**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iv bis) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di tassi di perdita espressi in metri cubi di acqua prodotta/km di tubatura al giorno;*

Or. en

**Emendamento 622**

**Benedek Jávor**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iv bis) le misure adottate per garantire la disponibilità a lungo termine dell'acqua e la manutenzione delle infrastrutture idriche;*

Or. en

*Motivazione*

*I fornitori di acqua dovrebbero anche fornire ai loro clienti informazioni sulla disponibilità a lungo termine dell'acqua e sulla manutenzione delle infrastrutture idriche.*

**Emendamento 623**

**Jørn Dohrmann**

**Proposta di direttiva**



**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iv bis) il consumo di energia per metro cubo di acqua erogata, dall'estrazione di acqua non trattata all'erogazione al rubinetto;*

Or. en

*Motivazione*

*Subparagraph 2 (a) should carry all parameters on the cost structure of the tariff charged per cubic meter listed in subparagraph (7)(d) of Annex IV. The energy consumption per delivered cubic metre is the only parameter from the Annex that is not listed here. Specifying the scope of the information requirement to the energy consumption per delivered cubic metre from raw water extraction to tap delivery, i.e. across the whole water supply chain, would enhance transparency. This important information shall be made available to all persons supplied at least once a year without having to request it.*

**Emendamento 624**

**José Inácio Faria**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iv bis) il consumo di energia per metro cubo di acqua erogata, dall'estrazione dell'acqua non trattata all'erogazione al rubinetto;*

Or. en

**Emendamento 625**

**Rory Palmer, Biljana Borzan, Giorgos Grammatikakis, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Nikos Androulakis, Theresa Griffin, Monika Beňová**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iv ter) se del caso, informazioni relative al fatturato annuo e ai dividendi degli azionisti della società;*

Or. en

**Emendamento 626**  
**José Inácio Faria**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) la prestazione complessiva del sistema idrico, dall'estrazione dell'acqua non trattata all'erogazione al rubinetto, in termini di efficienza, compresi i tassi di perdita espressi in percentuale di acqua erogata e il consumo di energia per metro cubo di acqua erogata;*

Or. en

**Emendamento 627**  
**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) se i costi non sono recuperati mediante un sistema tariffario, le informazioni relative agli elementi di cui alla lettera a) sono accessibili a tutte le persone in un formato stabilito dalle autorità nazionali competenti.*

Or. en

**Emendamento 628**

**Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) il trattamento e la distribuzione  
delle acque destinate al consumo umano;*

Or. en

**Emendamento 629**

**Jan Huitema**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) il trattamento e la distribuzione  
delle acque destinate al consumo umano;*

Or. en

**Emendamento 630**

**Birgit Collin-Langen, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Albert Deß**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) informazioni sulla qualità  
dell'acqua;*

Or. de

**Emendamento 631**

**Annie Schreijer-Pierik**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) il trattamento e la distribuzione  
delle acque destinate al consumo umano;*

Or. en

**Emendamento 632**  
**Tiemo Wölken**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;* *soppresso*

Or. en

**Emendamento 633**  
**Annie Schreijer-Pierik**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;* *soppresso*

Or. en

**Emendamento 634**  
**Françoise Grossetête, Angélique Delahaye**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) il prezzo *dell'acqua destinata* al consumo umano *fornita* per litro e metro cubo;

*Emendamento*

(b) il prezzo *del servizio idrico destinato* al consumo umano *fornito* per litro e metro cubo *e il prezzo fatturato per litro di acqua*;

Or. fr

**Emendamento 635**

**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;

*Emendamento*

(b) *nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario*, il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;

Or. en

**Emendamento 636**

**Soledad Cabezón Ruiz**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;

*Emendamento*

(b) il prezzo dell'*erogazione dell'*acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;

Or. en

**Emendamento 637**

**Jørn Dohrmann**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) la prestazione complessiva del sistema idrico, dall'estrazione dell'acqua non trattata all'erogazione al rubinetto, in termini di efficienza, compresi i tassi di perdita espressi in percentuale di acqua erogata e il consumo di energia per metro cubo di acqua erogata;***

Or. en

*Motivazione*

*Al fine di aumentare la consapevolezza a livello dei nuclei familiari sulla prestazione energetica e sulla riduzione delle perdite del fornitore di acqua, sarebbe efficace fornire una panoramica di facile lettura a tutti gli utenti. Il fatto di specificare l'ambito di applicazione dell'obbligo di informazione, che va dall'estrazione dell'acqua non trattata all'erogazione al rubinetto, vale a dire attraverso l'intera catena di approvvigionamento idrico, incrementerebbe la trasparenza. Queste informazioni devono essere messe a disposizione di tutti gli utenti almeno una volta l'anno e senza che questi debbano richiederle.*

**Emendamento 638**

**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) nel caso in cui i costi non siano recuperati mediante un sistema tariffario, i costi annuali totali sostenuti dal sistema idrico per garantire il rispetto della presente direttiva, unitamente a informazioni contestuali sulle modalità di erogazione dell'acqua nella zona;***

Or. en

**Emendamento 639**

**Annie Schreijer-Pierik**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo;*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 640**  
**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo;*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 641**  
**Christofer Fjellner**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo;*

*(c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo se tale misurazione è economicamente efficiente, tecnicamente fattibile e proporzionale al potenziale risparmio idrico;*

Or. en

## Motivazione

*La proposta iniziale prevede che venga installato un contatore dell'acqua in ogni appartamento. Ciò causa un aumento dei costi a carico delle società comunali di edilizia abitativa e dei loro affittuari.*

### **Emendamento 642** **Jytte Guteland**

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo;

##### *Emendamento*

(c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo, *se tecnicamente fattibile, efficiente dal punto di vista dei costi e proporzionato al potenziale risparmio idrico;*

Or. en

### **Emendamento 643** **Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Pavel Telička**

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo;

##### *Emendamento*

(c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo, *soltanto se questi dati sono messi a disposizione del fornitore di acqua;*

Or. en



*Motivazione*

*In alcuni Stati membri, il fornitore di acqua fattura ai proprietari degli appartamenti in affitto, che addebitano a loro volta il costo del consumo idrico agli inquilini. In questo caso, i dati sul consumo dei nuclei familiari non sono a disposizione del fornitore di acqua.*

**Emendamento 644**  
**Christofer Fjellner**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d) confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria;* **soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*In conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 14, paragrafo 2, comma 1, lettera c, la presente lettera deve essere soppressa.*

**Emendamento 645**  
**Annie Schreijer-Pierik**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d) confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria;* **soppresso**

Or. en

**Emendamento 646**  
**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) *confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria;*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 647**

**Andrzej Grzyb**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di *un nucleo familiare nella stessa categoria;*

(d) confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di *categorie di nuclei familiari nello Stato membro, nel rispetto del principio della protezione dei dati;*

Or. en

**Emendamento 648**

**Soledad Cabezón Ruiz**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare *nella stessa categoria;*

(d) confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare;

Or. en

## **Emendamento 649**

**Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Pavel Telička**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria;

##### *Emendamento*

(d) confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria ***soltanto se questi dati sono a disposizione del fornitore di acqua;***

Or. en

##### *Motivazione*

*In alcuni Stati membri, il fornitore di acqua fattura ai proprietari degli appartamenti in affitto, che addebitano a loro volta il costo del consumo idrico agli inquilini. In questo caso, i dati sul consumo delle famiglie non sono a disposizione del fornitore di acqua.*

## **Emendamento 650**

**Jytte Guteland**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria;

##### *Emendamento*

(d) confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria, ***ove applicabile in conformità alla lettera c);***

Or. en

## **Emendamento 651**

**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d bis) le misure adottate per garantire l'efficienza idrica e la disponibilità a lungo termine delle risorse idriche;*

Or. en

**Emendamento 652**  
**Jan Huitema**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e) un link al sito web contenente le informazioni di cui all'allegato IV.*                      *soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*Esula dall'ambito e dall'obiettivo della presente direttiva.*

**Emendamento 653**  
**Tiemo Wölken**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e) un link al sito web contenente le informazioni di cui all'allegato IV.*                      *soppresso*

Or. en

**Emendamento 654**  
**Annie Schreijer-Pierik**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e) un link al sito web contenente le informazioni di cui all'allegato IV.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 655**

**Ulrike Müller, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e) un link al sito web contenente le informazioni di cui all'allegato IV.*

*(e) un link al sito web contenente le informazioni **sulla qualità dell'acqua** di cui all'allegato IV.*

Or. en

**Emendamento 656**

**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e bis) **le misure adottate per garantire la manutenzione a lungo termine delle infrastrutture idriche e la disponibilità a lungo termine dell'acqua nel contesto dei cambiamenti climatici;***

Or. en

**Emendamento 657**

**Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e bis) le eventuali iniziative poste in essere per contrastare lo spreco e la dispersione;*

Or. it

*Motivazione*

*E' importante informare gli utenti anche delle eventuali iniziative per contrastare sprechi e dispersioni.*

**Emendamento 658**  
**Annie Schreijer-Pierik**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 659**  
**Andrzej Grzyb**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la*

*soppresso*

*procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.*

Or. en

**Emendamento 660**  
**Jørn Dohrmann**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

La Commissione *può adottare* atti di esecuzione per specificare *il formato* e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

*Emendamento*

La Commissione *adotterà entro 18 mesi* atti di esecuzione per specificare *i metodi di calcolo* e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2. *Gli Stati membri possono utilizzare tali informazioni per adottare piani nazionali volti a migliorare la situazione negli aspetti che ritengono appropriati.*

Or. en

*Motivazione*

*L'assenza di parametri comuni non consente una visione comune, né un'adeguata ricerca e comunicazione ai fini di un sano dibattito sociale. L'obiettivo non è una grande piattaforma europea a cui riferire - è imperativo che si tratti di una questione regionale da attuare negli Stati membri.*

*Per contro, gli Stati membri mantengono la libertà di utilizzare tali informazioni per adottare obiettivi nazionali su questioni che ritengono appropriate.*

**Emendamento 661**  
**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La Commissione può adottare atti *di esecuzione* per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti *di esecuzione* sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'**articolo 20, paragrafo 2**.

La Commissione può adottare atti *delegati* per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti *delegati* sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'**articolo 19**.

Or. en

#### *Motivazione*

*In conformità allo strumento proposto per la revisione degli allegati di cui all'articolo 18, dovremmo disporre di atti delegati e aggiornare e riesaminare i dati raccolti dagli Stati membri.*

#### **Emendamento 662**

**Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Nikos Androulakis, Theresa Griffin, Monika Beňová**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

#### *Emendamento*

***Gli Stati membri stabiliscono una chiara divisione delle responsabilità in relazione a questo compito tra i fornitori di acqua, le parti interessate e gli organismi locali competenti.*** La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Or. en

#### **Emendamento 663**

**José Inácio Faria**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Ciascuno Stato membro definisce un piano di valutazione del rendimento energetico e del tasso di perdita dei fornitori di acqua. Conformemente al nuovo punto, il piano definisce:**

**(a) una metodologia di valutazione del rendimento energetico, compresa l'efficienza energetica del sistema e le perdite di acqua del fornitore di acqua, nonché**

**(b) un sistema di valutazione.**

Or. en

#### **Emendamento 664**

**Jørn Dohrmann**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Ciascuno Stato membro definisce un piano di valutazione del rendimento energetico e del tasso di perdita dei fornitori di acqua. Conformemente al nuovo punto, il piano definisce una metodologia di valutazione del rendimento energetico, compresa l'efficienza energetica del sistema e le perdite di acqua del fornitore di acqua, e un sistema di valutazione.**

Or. en

#### *Motivazione*

*L'introduzione di un programma di etichettatura riguardante il rendimento energetico dei fornitori di acqua accelererebbe gli investimenti e agevolerebbe la diffusione sul mercato di nuovi modelli commerciali quali il contratto per l'efficienza energetica (società di servizi energetici/finanziamento tramite terzi).*

*Essa aumenterebbe la consapevolezza da parte dei cittadini e delle autorità locali e potrebbe anche aiutare le autorità di regolamentazione a stabilire incentivi. Potrebbe, ad esempio, essere istituito un programma di etichettatura con una scala di colori indicante se il sistema è efficiente dal punto di vista energetico.*

**Emendamento 665**  
**Jørn Dohrmann**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 3 – punto 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1) Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione europea adotta un atto delegato conformemente all'articolo 19, che integra la presente direttiva, istituendo un piano comune dell'Unione europea di valutazione del rendimento energetico e del tasso di perdita dei fornitori di acqua. Conformemente al nuovo punto, il piano definisce una metodologia di valutazione del rendimento energetico, compresa l'efficienza energetica del sistema e le perdite di acqua del fornitore di acqua, e un sistema di valutazione.**

Or. en

*Motivazione*

*L'introduzione di un programma di etichettatura riguardante il rendimento energetico dei fornitori di acqua accelererebbe gli investimenti e agevolerebbe la diffusione sul mercato di nuovi modelli commerciali quali il contratto per l'efficienza energetica (società di servizi energetici/finanziamento tramite terzi).*

*Essa aumenterebbe la consapevolezza da parte dell'opinione pubblica e delle autorità locali e potrebbe anche aiutare le autorità di regolamentazione a stabilire incentivi. Potrebbe, ad esempio, essere introdotto un programma di etichettatura con una scala di colori indicante se il sistema è efficiente dal punto di vista energetico.*

**Emendamento 666**

**Rory Palmer, Biljana Borzan, Giorgos Grammatikakis, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Nikos Androulakis, Theresa Griffin, Monika Beňová**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) istituiscono, entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni 6 anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alle misure adottate a norma dell'articolo 13, e relative alla percentuale della loro popolazione che ha accesso alle acque destinate al consumo umano;

*Emendamento*

(a) istituiscono, entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni 6 anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alle misure adottate a norma dell'articolo 13, e relative alla percentuale della loro popolazione che **non** ha accesso alle acque destinate al consumo umano **e le ragioni di tale mancanza di accesso (a causa, ad esempio, di ostacoli dovuti alla geografia, all'accessibilità finanziaria o alla carenza di infrastrutture)**;

Or. en

**Emendamento 667**

**Soledad Cabezón Ruiz**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) istituiscono, entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni 3 anni, una serie di dati contenente la valutazione dei **pericoli** e la valutazione del rischio connesso alla distribuzione **domestica** effettuate in conformità, rispettivamente, degli articoli 8 e 10, compresi i seguenti elementi:

*Emendamento*

(b) istituiscono, entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni 3 anni, una serie di dati contenente la valutazione **del rischio** dei **corpi idrici utilizzati per l'estrazione delle acque destinate al consumo umano** e la valutazione del rischio connesso alla distribuzione **interna** effettuate in conformità, rispettivamente, degli articoli 8 e 10, compresi i seguenti elementi:

Or. en

**Emendamento 668**  
**Lukas Mandl**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(b) istituiscono, entro [**3 anni** dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni **3 anni**, una serie di dati contenente la valutazione dei pericoli e la valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica effettuate in conformità, rispettivamente, degli articoli 8 e 10, compresi i seguenti elementi:

*Emendamento*

(b) istituiscono, entro [**6 anni** dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni **6 anni**, una serie di dati contenente la valutazione dei pericoli e la valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica effettuate in conformità, rispettivamente, degli articoli 8 e 10, compresi i seguenti elementi:

Or. en

*Motivazione*

*In coerenza con gli articoli 8 e 10, il termine di recepimento e la frequenza dei riesami dovrebbero essere portati a 6 anni.*

**Emendamento 669**

**Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto i**

*Testo della Commissione*

(i) ***i punti di estrazione individuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Si propone di eliminare l'obbligo di informazione sui punti di estrazione dell'acqua per motivi di sicurezza dei punti di alimentazione utilizzati per l'estrazione dell'acqua per finalità di fornitura collettiva.*

## Emendamento 670

Andrzej Grzyb

### Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto i

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(i) *i punti di estrazione individuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);* **soppresso**

Or. en

## Emendamento 671

Soledad Cabezón Ruiz

### Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all'acqua potabile che hanno generato un potenziale **pericolo** per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori parametrici che si sia verificata, protrattisi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12.

(d) istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all'acqua potabile che hanno generato un potenziale **rischio** per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori parametrici che si sia verificata, protrattisi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12.

Or. en

## Emendamento 672

Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Nikos Androulakis, Theresa Griffin, Monika Beňová

**Proposta di direttiva**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d bis) conformemente alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, istituiscono e successivamente aggiornano ogni anno una serie di dati contenente informazioni sul rendimento energetico e sui tassi di perdita nel settore dell'acqua potabile.*

Or. en

**Emendamento 673**

**Christel Schaldemose**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d bis) istituiscono e successivamente aggiornano ogni anno una serie di dati contenente tutte le informazioni pertinenti sull'efficienza del settore dell'acqua potabile, compresi i tassi di perdita di acqua e il consumo energetico per metro cubo.*

Or. en

*Motivazione*

*Maggiori informazioni sono fondamentali per affrontare efficacemente le questioni relative alla perdita di acqua, alla riduzione delle riserve di acqua potabile, all'inefficienza dell'utilizzo dell'acqua, ecc. Inoltre, maggiori informazioni offrirebbero al pubblico la trasparenza necessaria.*

**Emendamento 674**

**Jørn Dohrmann**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d bis) istituiscono e successivamente aggiornano ogni anno una serie di dati contenente informazioni sul rendimento energetico del settore dell'acqua potabile e i tassi di perdita.*

Or. en

*Motivazione*

*Questo articolo sostituisce parzialmente l'ex articolo 13 della direttiva 98/83/CE. Le disposizioni sono proposte per semplificare la comunicazione rispetto a quanto previsto dalle precedenti disposizioni, sostituite da un nuovo sistema, che non implica la stesura di vere e proprie relazioni. Questo nuovo sistema dovrà prestare la dovuta attenzione a raccogliere dati sul rendimento energetico del settore dell'acqua potabile e sui tassi di perdita. Ciò agevolerà la valutazione comparativa e fornirà indicatori pertinenti per un sottoinvestimento generale nella manutenzione e nel rinnovo delle infrastrutture nel settore dell'acqua potabile, come spiegato nella valutazione d'impatto della Commissione.*

#### **Emendamento 675**

**José Inácio Faria**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d bis) istituiscono e successivamente aggiornano ogni anno una serie di dati contenente informazioni sul rendimento energetico del settore dell'acqua potabile e i tassi di perdita.*

Or. en

#### **Emendamento 676**

**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *Al fine di sostenere gli Stati membri nell'attuazione del presente articolo, la Commissione istituisce, in cooperazione con gli Stati membri, un osservatorio dell'UE sulla povertà idrica, finalizzato a promuovere lo sviluppo di indicatori comuni per valutare l'accesso fisico ed economico all'acqua, a fornire una risorsa di libero e facile accesso che promuoverà l'impegno pubblico sulla questione della povertà idrica, a divulgare informazioni e buone pratiche per garantire l'accesso all'acqua per tutti, ad agevolare la condivisione delle conoscenze tra le parti interessate e a sostenere un processo decisionale informato a livello locale, nazionale e dell'Unione.*

Or. en

*Motivazione*

*L'osservatorio non dovrebbe interferire con la valutazione dell'attuazione da parte degli Stati membri, ma solo garantire uno scambio di informazioni non vincolante.*

**Emendamento 677**

**Lukas Mandl**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d'insieme a livello dell'Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en



### **Emendamento 678**

**Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Nikos Androulakis, Theresa Griffin, Monika Beňová**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

La Commissione può adottare atti *di esecuzione* per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d'insieme a livello dell'Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3.

##### *Emendamento*

La Commissione può adottare atti *delegati* per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d'insieme a livello dell'Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3.

Or. en

### **Emendamento 679**

**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

La Commissione può adottare atti *di esecuzione* per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d'insieme a livello dell'Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3.

##### *Emendamento*

La Commissione può adottare atti *delegati* per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d'insieme a livello dell'Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3.

Or. en

### **Emendamento 680**

**Lukas Mandl**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.*

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*La delega di potere alla Commissione per l'adozione di atti delegati in tale contesto è troppo ampia.*

**Emendamento 681**  
**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Gli atti di **esecuzione di** cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'**articolo 20**, paragrafo 2.*

*Gli atti **delegati** di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'**articolo 19**.*

Or. en

**Emendamento 682**  
**Lukas Mandl**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 16***  
***Accesso alla giustizia***

*soppresso*

***1. Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, provvedimenti od omissioni inerenti all'attuazione degli articoli 4, 5, 12, 13, e 14, se soddisfano una delle seguenti condizioni:***

***(a) vantano un interesse sufficiente;***

***(b) fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.***

***2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestate le decisioni, i provvedimenti o le omissioni.***

***3.***

***Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.***

***A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).***

***Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).***

***4. I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento dei***

*procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.*

*5. I procedimenti di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 4 sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.*

*6. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.*

Or. en

*Motivazione*

*Un'estensione giuridica a livello UE dell'accesso alla giustizia nel settore ambientale coperto dalla Convenzione di Aarhus è eccessiva.*

**Emendamento 683**

**José Inácio Faria**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. La Commissione, entro **[12 anni]** dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, tra l'altro, sui seguenti elementi:

*Emendamento*

1. La Commissione, entro **[5 anni]** dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, tra l'altro, sui seguenti elementi:

Or. en

**Emendamento 684**

**Jørn Dohrmann**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. La Commissione, entro **[12 anni]** dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, tra l'altro, sui seguenti elementi:

*Emendamento*

1. La Commissione, entro **[5 anni]** dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, tra l'altro, sui seguenti elementi:

Or. en

*Motivazione*

*I 12 anni proposti sono un lasso di tempo troppo lungo. Al fine di garantire la corretta attuazione dei diversi sistemi di monitoraggio e delle nuove disposizioni concernenti le informazioni da fornire al pubblico, la direttiva modificata dovrebbe essere soggetta a valutazione almeno cinque anni dopo il recepimento.*

**Emendamento 685**

**Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Nikos Androulakis, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) le disposizioni relative all'accesso all'acqua di cui all'articolo 13;

*Emendamento*

(b) le disposizioni relative all'accesso all'acqua di cui all'articolo 13 **e alla percentuale di popolazione senza accesso all'acqua;**

Or. en

**Emendamento 686**

**José Inácio Faria**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico

*Emendamento*

(c) le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico

conformemente all'articolo 14 e all'allegato IV.

conformemente all'articolo 14 e all'allegato IV, **compresa una panoramica di facile lettura a livello UE delle informazioni elencate al punto 7 dell'allegato IV.**

Or. en

### **Emendamento 687**

**Jørn Dohrmann**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico conformemente all'articolo 14 e all'allegato IV.

##### *Emendamento*

(c) le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico conformemente all'articolo 14 e all'allegato IV, **compresa una panoramica di facile lettura a livello UE delle informazioni elencate al punto 7 dell'allegato IV.**

Or. en

##### *Motivazione*

*Al fine di sensibilizzare sulla prestazione energetica e sulle perdite nel settore idrico, sarebbe efficace fornire una panoramica di facile lettura a tutti gli utenti sul modo in cui operano i fornitori di acqua in relazione alle perdite di acqua e al consumo di energia (come previsto nel nuovo allegato IV). Ciò agevolerà la valutazione comparativa e fornirà indicatori pertinenti per un sottoinvestimento generale nella manutenzione e nel rinnovo delle infrastrutture nel settore dell'acqua potabile, come spiegato nella valutazione d'impatto della Commissione.*

### **Emendamento 688**

**Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Nikos Androulakis, Theresa Griffin, Monika Beňová**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*(c bis) le disposizioni concernenti la prestazione complessiva dei sistemi idrici, compresi i tassi di perdita, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, che specificano la metodologia utilizzata dagli Stati membri per definire i loro obiettivi di riduzione del tasso di perdita e gli sforzi compiuti per rispettare tali obiettivi;*

Or. en

**Emendamento 689**

**Karl-Heinz Florenz, Birgit Collin-Langen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Peter Liese**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro [cinque anni dal termine ultimo previsto per il recepimento della presente direttiva], e successivamente se del caso, una relazione sui potenziali pericoli per le fonti di acqua potabile dovuti a microplastiche, medicinali ed eventuali inquinanti emergenti, nonché sui relativi rischi potenziali per la salute. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, se del caso, atti delegati conformemente all'articolo 19 per definire i livelli massimi di microplastiche, medicinali e altri inquinanti emergenti nell'acqua potabile.***

Or. de

*Motivazione*

*È importante osservare gli inquinanti emergenti presenti nell'acqua potabile e introdurre valori parametrici laddove si rilevi un pericolo per la salute. Al fine di assicurare lo stesso livello di protezione in tutta l'UE è necessario adottare un approccio unitario a livello di Unione per la definizione o il calcolo dei livelli massimi ammissibili.*

## Emendamento 690

Andrzej Grzyb

### Proposta di direttiva

#### Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

La Commissione, sulla base delle valutazioni dei pericoli e delle valutazioni del rischio connesso alla distribuzione domestica effettuate dagli Stati membri e contenute nella serie di dati istituite a norma dell'articolo 15, riesamina l'allegato II e valuta se *sia necessario adattarlo o introdurre nuove specifiche di controllo ai fini di tali valutazioni del rischio.*

##### *Emendamento*

*Almeno ogni 5 anni*, la Commissione, sulla base delle valutazioni dei pericoli e delle valutazioni del rischio connesso alla distribuzione domestica effettuate dagli Stati membri e contenute nella serie di dati istituite a norma dell'articolo 15, riesamina l'allegato II. *Sulla base di un riesame degli allegati I e II, la Commissione* valuta, se del caso, *la necessità di proposte legislative di modifica in conformità del trattato.*

Or. en

## Emendamento 691

Soledad Cabezón Ruiz

### Proposta di direttiva

#### Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

La Commissione, sulla base delle valutazioni dei *pericoli* e delle valutazioni del rischio connesso alla distribuzione *domestica* effettuate dagli Stati membri e contenute nella serie di dati istituite a norma dell'articolo 15, riesamina l'allegato II e valuta se sia necessario adattarlo o introdurre nuove specifiche di controllo ai fini di tali valutazioni del rischio.

##### *Emendamento*

La Commissione, sulla base delle valutazioni *del rischio* dei *corpi idrici utilizzati per l'estrazione delle acque destinate al consumo umano* e delle valutazioni del rischio connesso alla distribuzione *interna* effettuate dagli Stati membri e contenute nella serie di dati istituite a norma dell'articolo 15, riesamina l'allegato II e valuta se sia necessario adattarlo o introdurre nuove specifiche di controllo ai fini di tali valutazioni del rischio.

Or. en



**Emendamento 692**  
**Karin Kadenbach**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19, per modificare gli allegati da I a IV, ove necessario, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico oppure per stabilire prescrizioni di controllo ai fini della valutazione dei pericoli e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).*

**soppresso**

Or. de

*Motivazione*

*La delega di poteri alla Commissione mediante atti delegati è troppo ampia. Gli atti delegati limitano eccessivamente i diritti di codecisione e di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio, sono poco trasparenti e devono pertanto essere respinti.*

**Emendamento 693**  
**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19, per modificare **gli allegati da I a IV**, ove necessario, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico oppure per stabilire prescrizioni di controllo **ai fini della valutazione dei pericoli e della valutazione del rischio connesso** alla **distribuzione domestica a norma** dell'articolo 8,*

2. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 per modificare **la parte D degli allegati II e III**, ove necessario, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico, **anche per quanto riguarda gli inquinanti di interesse emergente**, oppure per stabilire prescrizioni di controllo. **Alla Commissione è conferito il potere di***

*paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).*

*adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 che integra l'allegato I, parte B, sulle sostanze che sono interferenti endocrini (bisfenolo A, beta estradiolo e nonilfenolo) con l'obbligo della frequenza dei campionamenti per tali sostanze entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della direttiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 per aggiungere sostanze alla parte X (parametri indicativi) dell'allegato I, ove necessario, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico, compresi gli inquinanti di interesse emergente.*

Or. en

#### *Motivazione*

*È indubbio che gli interferenti endocrini dovrebbero essere monitorati regolarmente al fine di garantire la sicurezza dell'acqua. Tuttavia, i controlli sono costosi e, salvo situazioni eccezionali, il campionamento non deve avvenire ogni giorno, conformemente alla struttura dell'allegato I. La Commissione europea, nel prendere in considerazione il pericolo per la popolazione derivante da tali sostanze e il costo del campionamento, dovrebbe stabilire la frequenza ideale da applicare in situazioni regolari, in modo da evitare qualsiasi rischio per la popolazione e costi eccessivi a carico degli utenti.*

#### **Emendamento 694** **Lukas Mandl**

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 18 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19, per modificare *gli allegati da I a IV*, ove necessario, al fine di *adeguarli* al progresso scientifico e tecnico *oppure per stabilire prescrizioni di controllo ai fini della valutazione dei pericoli e della valutazione del rischio connesso alla*

##### *Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19, per modificare *l'allegato III*, ove necessario, al fine di *adeguarlo* al progresso scientifico e tecnico.

*distribuzione domestica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).*

Or. en

*Motivazione*

*La delega di potere alla Commissione per l'adozione di atti delegati dovrebbe essere limitata esclusivamente all'allegato III.*

**Emendamento 695**  
**Soledad Cabezón Ruiz**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19, per modificare gli allegati da I a IV, ove necessario, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico oppure per stabilire prescrizioni di controllo ai fini della valutazione dei *pericoli* e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione *domestica* a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

*Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19, per modificare gli allegati da I a IV, ove necessario, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico oppure per stabilire prescrizioni di controllo ai fini della valutazione *del rischio* dei *corpi idrici utilizzati per l'estrazione delle acque destinate al consumo umano* e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione *interna* a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

**Emendamento 696**  
**Rory Palmer, Biljana Borzan, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Nicola Caputo, Paul Brannen, Seb Dance, Tiemo Wölken, Theresa Griffin, Monika Beňová**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Cinque anni dopo (l'entrata in vigore della presente direttiva), la Commissione verifica se la disposizione di cui all'articolo 10 bis ha portato a un livello sufficiente di armonizzazione dei requisiti di igiene per quanto riguarda i materiali e i prodotti a contatto con l'acqua potabile e, se necessario, adotta gli ulteriori provvedimenti del caso.**

Or. en

**Emendamento 697**  
**Lukas Mandl**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 19**

**soppresso**

**Esercizio della delega**

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva].**
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti**

*designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

*5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

Or. en

#### *Motivazione*

*La delega di potere alla Commissione per l'adozione di atti delegati è troppo ampia. La revisione degli allegati dovrebbe avere luogo all'interno di comitati di esperti in quanto ciò consente una migliore considerazione delle specificità degli Stati membri.*

#### **Emendamento 698** **Soledad Cabezón Ruiz**

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 19 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva].

##### *Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'**articolo 10 bis, paragrafo 2 e all'**articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di 5 anni** a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di**

*potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è prorogata per periodi di identica durata, salvo se il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Or. en

**Emendamento 699**  
**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva].

*Emendamento*

2. Il potere di adottare **gli** atti delegati di cui all'**articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 2**, è conferito alla Commissione per un periodo **rinnovabile di 5 anni** a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

*Motivazione*

*Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per un periodo limitato di tempo non superiore a cinque anni, che potrebbe essere rinnovabile.*

**Emendamento 700**  
**Lynn Boylan, Estefanía Torres Martínez**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20**

*Testo della Commissione*

**Articolo 20**

**Procedura di comitato**

*Emendamento*

**soppresso**

**1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**

**2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Or. en

#### *Motivazione*

*In conformità con le precedenti proposte attraverso cui alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, il riferimento di cui all'articolo 20 al regolamento (UE) n. 182/2011 non è più necessario.*

#### **Emendamento 701**

**Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 22 bis**

**Periodo transitorio**

**1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato I, parte B: Clorato, Clorite, Acidi aloacetici, Microcistina-LR, PFAS, PFAS totale, Uranio entro [3 anni dal termine ultimo per il recepimento].**

**2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le acque destinate al consumo umano siano conformi ai valori parametrici di cui all'allegato I, parte B, per i seguenti parametri: Clorato, Clorite, Acidi aloacetici, Microcistina-LR, PFAS, PFAS totale, Uranio entro [6 anni dalla data di recepimento].**

**3. Durante questo periodo transitorio, i fornitori di acqua non sono tenuti a effettuare una valutazione del rischio**

*connesso alla fornitura per i parametri di cui al primo paragrafo.*

Or. en

*Motivazione*

*A causa della mancanza di metodi di analisi per testare i nuovi parametri e della mancanza di attrezzature, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per la loro inclusione nel monitoraggio. È, inoltre, necessario prevedere un periodo transitorio per garantire il rispetto dei requisiti relativi ai nuovi parametri.*

**Emendamento 702**  
**Andrzej Grzyb**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 22 bis**

**Periodo transitorio**

**1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il monitoraggio dei parametri e che le acque destinate al consumo umano siano conformi ai valori parametrici di cui all'allegato I, parte B: Clorato, Clorite, Acidi aloacetici, Microcistina-LR, PFAS, PFAS totale, Uranio entro [3 anni dal termine ultimo per il recepimento].**

**2. Durante questo periodo transitorio, i fornitori di acqua non sono tenuti a effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura per i parametri di cui al primo paragrafo.**

Or. en

*Motivazione*

*A causa della mancanza di metodi di analisi per testare i nuovi parametri e della mancanza di attrezzature, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per la loro inclusione nel monitoraggio e per garantire il rispetto dei requisiti relativi ai nuovi parametri.*



## **Emendamento 703**

**Andrzej Grzyb**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 23 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. ***Non*** possono essere rinnovate ***per ulteriori periodi.***

##### *Emendamento*

2. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Possono essere rinnovate ***conformemente all'articolo 12 bis.***

Or. en

## **Emendamento 704**

**Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 23 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. ***Non possono essere rinnovate per ulteriori periodi.***

##### *Emendamento*

2. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] rimangono in vigore fino alla fine della loro durata.

Or. en